



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino

Settore Servizi Finanziari



(Allegato alla deliberazione di C.C n.ro43del27/07/2020)

REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n⁴³ del 27/07/2020

Indice:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 3 – PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO, SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.....	4
ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA	5
ART. 5 – MODALITA’ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	6
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE	7
ART. 6 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	7
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE	8
ART. 7 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	8
ART. 8 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	9
CAPO IV - MODALITA’ GESTIONALI.....	10
ART. 9 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE.....	10
ART. 10 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE	10
ART. 11 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI.....	12
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI.....	13
ART.12 - RIDUZIONI TARIFFARIE.....	13
ART.13 - RIDUZIONI PER CESSIONI ALIMENTARI.....	16
ART. 14 - AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SULLA TARIFFA....	16
CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI	17
ART. 15 - RISCOSSIONE ED INCASSO.....	17
ART. 16- FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	18
ART. 17 - CONTROLLI	18

ART. 18 - RIMBORSI	19
ART. 19 – ACCERTAMENTI.....	19
ART. 20 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE ED AUTOTUTELA	21
CAPO VII - SANZIONI E INTERESSI.....	21
ART. 21 - REGIME SANZIONATORIO.....	21
ART. 22 - SANZIONI PER IL MANCATO OD INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLA TARI.....	21
ART. 23 - SANZIONE PER OMESSA OD INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....	21
ART. 24 - SANZIONE PER LA MANCATA OD INFEDELE RISPOSTA AI QUESTIONARI.....	22
ART. 25 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER ACCETTAZIONE DEL RICORRENTE.....	22
ART. 26 - RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	22
ART. 27 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	22
ART. 28 - CONTENZIOSO INNANZI ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA... 	23
ART. 29 - PREMIO INCENTIVANTE.....	23
CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO	23
ART. 30 - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	23
ART. 31 – NORMA DI RINVIO.....	24
ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE.....	24
ALLEGATO 1 – UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE.....	25
ALLEGATO 2- UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE	28
ALLEGATO 3- ASSIMILAZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI	31
ALLEGATO 4 - AGEVOLAZIONI.....	33

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – *nel prosieguo denominata TARI* - nel territorio del Comune di Volpiano, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i..
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Art. 2 –Scopo del Regolamento

1. Lo scopo del presente Regolamento è di costruire la disciplina di dettaglio della TARI, esplicitando le scelte che sono demandate dalla Legge alla Amministrazione Comunale.
2. Ai sensi del richiamato art. 52, D.lgs 446/97, il comune esercita, secondo ordinamento, la potestà regolamentare e di fissazione delle tariffe.
3. Il Comune esercita, entro il termine di decadenza previsto dall'ordinamento, il potere di accertamento dei tributi.
4. Tutti i poteri di accertamento sono riservati al Funzionario Responsabile, di cui al successivo art. 16, il quale è il solo responsabile dell'applicazione della Legge e del presente Regolamento.
5. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento, come definiti dal D.lgs 3 aprile 2006, n.ro 152, svolto in regime di privativa dai comuni.
6. Per i rifiuti speciali assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi indicati nel prospetto che si unisce al presente regolamento come allegato "3" in cui è stata recepita l'assimilazione quali-quantitativa.

Art. 3 - Presupposti del tributo, soggetti attivi e passivi

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria – TARI, è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
6. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
7. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
8. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
10. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2

Art. 4 - Determinazione della tassa

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di interesse pubblico generale", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani. (D.L./C.C. 31 del 18/05/1995)
3. Nelle more dell'emanazione del Regolamento Statale, di cui al comma 667, Art. 1 L. 147/2013, la tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e s.m.i., come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. La tariffa è approvata dal Consiglio Comunale sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ente territorialmente competente, secondo la normativa vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata già in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/06. In deroga, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. lgs 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
7. Il soggetto gestore del servizio è tenuto ad effettuare la comunicazione telematica annuale all'Agenzia delle Entrate dei dati acquisiti nell'ambito della gestione, riferiti agli occupanti-detentori degli immobili ed agli immobili occupati, con le modalità stabilite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. La TARI è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in maniera continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per Rifiuti Speciali si debbono intendere i rifiuti non pericolosi, prodotti da utenze diverse dalle civili abitazioni, che non siano compresi nell'allegato "3" al presente regolamento o che eccedano la quantità annua indicata nel medesimo allegato.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - b) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - c) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione in percentuale pari al 25 %

- d) Per avere diritto alla riduzione della tariffa l'utente dovrà produrre annualmente la documentazione indicante la ditta autorizzata che ha provveduto allo smaltimento e la qualità e quantità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti.
4. Per l'applicazione della TARI, si considerano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU) o della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) o della TARES; il Comune e/o il soggetto gestore della tassa, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune e/o il soggetto gestore della tassa, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre fare riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Non vengono considerate ai fini del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza:
 - Gli utenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
 - Gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, purchè per almeno dodici mesi anche se non consecutivi, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
5. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze

anagrafiche delle persone residenti, *salvo il caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico elemento.*

6. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
7. Le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per esse è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 10. In assenza di dichiarazione del numero degli occupanti si assume un **nucleo di 4 unità**, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto dichiarante o di accertamento da parte del Comune che conducano ad un diverso numero di occupanti. La medesima metodologia si applica alle abitazioni condotte od occupate da personale dipendente da persone giuridiche, nel caso in cui tale personale non abbia eletto la residenza anagrafica nel Comune. Il soggetto passivo sarà comunque chi ha la disponibilità ed utilizza l'immobile.
8. La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
9. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3°, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui alla tabella allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione.
5. Nelle unità adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, anche nelle more del corretto accatastamento dell'immobile.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo si intende comprensivo del tributo spettante alla Città Metropolitana.
3. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla TARI, ai sensi dell'art. 1, c. 666, della L. 147/2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o Città Metropolitana sull'importo della Tassa.

Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le modifiche apportate ai locali ed alle aree, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, avvisi di riscossione l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - o) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - p) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - q) la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza.
 - r) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. Per avere diritto alla detassazione delle superfici che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani le stesse devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione. Deve essere fornita anche, la documentazione necessaria a dimostrare le cause esimenti, al fine di consentire il riscontro da parte del Comune e/o soggetto gestore.
 4. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese solare successivo.
 5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 6. Se la dichiarazione di cessazione avviene oltre il termine di presentazione previsto dal comma 1, resta dovuto a carico dell'inadempiente il tributo fino al giorno della dichiarazione medesima; è fatta salva la possibilità di presentare documentazione a dimostrazione della doppia imposizione degli stessi locali.
 7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione salvo venga accertata una situazione diversa supportata da documentazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1. Diversamente il tributo sarà dovuto fino alla data della dichiarazione di cui al comma 1, con l'applicazione della riduzione del 100% della parte variabile se il dichiarante potrà dimostrare che l'immobile non è stato, nel frattempo, occupato o detenuto da altro soggetto.
9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello appositamente predisposto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e debitamente firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
11. In ogni caso, la mancata presentazione della dichiarazione comporta l'inapplicabilità di eventuali esenzioni, riduzioni od altre agevolazioni, se queste non sono già acquisite alla banca dati del Comune e/o dell'ente gestore.
12. Per le dichiarazioni già acquisite alla banca dati del Comune e/o dell'ente gestore, la mancata indicazione dei dati catastali, del numero civico e dell'interno può essere oggetto d'invio di questionario ai sensi del successivo art. 17, c. 1).
13. Il contribuente è tenuto a rispondere ai questionari ed alle richieste di documentazione notificategli dal Funzionario Responsabile, ai sensi del successivo art. 17, c. 1) entro il 60° giorno dalla notifica.
14. L'ente gestore rilascia, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.
15. Incombe, in ogni caso, sul contribuente l'onere di ricondurre alla realtà dei fatti la denuncia che non vi corrisponda, fermo il potere di accertamento da parte del Comune e/o ente gestore.

Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E'istituita la TARI giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 7 c. 2.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Per il pagamento del tributo relativo ad occupazioni di suolo pubblico in area mercatale in occasione dei mercati settimanali continuano ad essere utilizzati i metodi di pagamento già previsti per la previgente TIA/TARES:
 - a) per le occupazioni da parte di operatori con posto fisso assegnato, invio di apposita fatturazione;
 - b) per le occupazioni da parte di operatori senza posto fisso assegnato, il pagamento della TARI viene assolto insieme al pagamento del Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le modalità indicate negli atti di concessione di occupazione.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
8. In caso di occupazione abusiva, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
9. Le concessioni di occupazione ed i verbali per le occupazioni abusive, sono trasmessi dall'Ufficio competente al gestore della TARI all'atto del rilascio o della constatazione, per gli adempimenti tributari.

CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Art. 12 - Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi del comma 658, art. 1, L. 147/2013 la tariffa è ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. Ai sensi del comma 659, lett. b) e d) Art. 1, L. 147/2013, per le utenze non stabilmente attive la tariffa è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e

che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione, da presentare nei termini previsti dall'Art. 10, il soggetto passivo dichiara di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.

4. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti, diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione ai sensi della normativa, è applicato lo schema tariffario considerando un unico occupante, e l'applicazione della riduzione del 30% sull'intera tariffa. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena decadenza del beneficio.
5. Ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014 n. 80 l'imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi su una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza
6. Qualora la dichiarazione di cui all'art. 10 comma 1 riguardi richieste di riduzioni tariffarie, gli effetti decorreranno dal mese solare successivo la data di presentazione della dichiarazione.
7. Ai sensi del comma 659, lett. e) Art. 1, L. 147/2013 agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una riduzione del 30% sulla quota variabile della tariffa.
8. Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati i rifiuti speciali assimilati, il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo:
 - 15%, nel caso di avvio al riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 30%, nel caso di avvio al riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 40%, nel caso di avvio al riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 60%, nel caso di avvio al riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 7, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei

rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione

9. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
10. Ai sensi del comma 656, dell'art. 1, L. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
11. Per quanto attiene la disciplina relativa alle quantità produttive collocate in categoria 20, è possibile previa espressa e documentata richiesta dell'utente, dalla quale emerga un'elevata produzione di rifiuti superiore ai quantitativi annui assimilabili ai rifiuti urbani, l'applicazione della sola parte fissa del tributo sull'intera superficie dell'azienda e la contestuale rinuncia al servizio pubblico.
12. Riduzione di € 10,00 ogni 1.000 punti FADA accumulati attraverso la raccolta differenziata di imballaggi in plastica per uso domestico denominata "Mr.Pack" con un massimo di 3.000 punti corrispondenti ad una riduzione complessiva di € 30,00 annui; l'istanza deve essere presentata all'ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno e la riduzione viene applicata nell'avviso di pagamento Tari relativo all'anno successivo per un importo non eccedente al totale dovuto per il medesimo anno; al fine di incentivare tale raccolta, ai due contribuenti che presentano istanza di riduzione nei termini di cui sopra e che hanno accumulato il maggior numero di punti – situazione valutata con riferimento al termine di scadenza di ciascun anno - il Comune riconosce l'esenzione della TARI per l'anno di competenza. Resta inteso:
 - Che gli utenti maturano il diritto alla riduzione attraverso il conferimento differenziato in plastica unicamente nei punti di raccolta siti sul territorio comunale;
 - che il diritto alla riduzione di € 10,00 matura solo al raggiungimento dei 1.000 punti e suoi multipli, non saranno pertanto riconosciuti riduzioni proporzionali ai punti accumulati
 - la deduzione dal totale dei punti accumulati unicamente dei punti utili all'ottenimento della riduzione (a titolo esemplificativo all'utente che al 31 dicembre ha accumulato n.ro 3570 punti verranno dedotti unicamente 3.000, mentre i restanti rimarranno validi per un'eventuale prossima richiesta di riduzione);

- l'azzeramento di tutti i punti accumulati ai due utenti che, avendo maturato il maggior numero di punti, hanno il diritto all'esenzione della TARI per l'anno di competenza;

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il diritto alla riduzione qualora si ravvisino utilizzi impropri del sistema premiante e di modificare le modalità di riparto qualora non fosse possibile reperire i dati dal/dai gestori.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro.

Art. 13 – Riduzioni per cessioni alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 15% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari ad Associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni diverse da quelle di cui al precedente alinea non dà diritto alla riduzione della tassa.
4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno, a cento chilogrammi ed è così determinata:
 - a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 5%;
 - b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
 - c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 15%.
5. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.
6. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

Art. 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Nell'allegato 4 sono indicate le agevolazioni previste. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI**Art. 15 - Riscossione ed incasso**

1. Il Comune e/o l'ente gestore darà ampia diffusione delle scadenze per i versamenti e le dichiarazioni relative alla TARI, sia attraverso le forme di comunicazione istituzionale, sia attraverso comunicati stampa ed affissione di manifesti, con almeno trenta giorni di anticipo sulle scadenze.
2. Il comune e/o l'ente gestore uniforma la propria azione ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente, di cui alla Legge n° 212/2000, ai principi di trasparenza ed informazione prevista dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) N. 444/2019, nonché alla collaborazione con i contribuenti.
3. Il versamento della TARI per l'anno di riferimento è effettuato in 4 rate, con scadenza il: 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 2 dicembre dove le prime tre rate sono determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento e le tariffe dell'anno precedente, mentre la quarta rata a saldo viene determinata in relazione alle tariffe dell'anno di riferimento qualora approvate nei termini. In ogni caso le scadenze ed il numero delle rate possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Per il solo anno 2020 le scadenze e le modalità di versamento sono quelle stabilite con la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 6 febbraio 2020 e della successiva delibera di Giunta comunale n. 36 del 23 marzo 2020.
5. Il Comune e/o ente gestore, al solo fine di agevolare il versamento, invia ai contribuenti, sulla base dei dati ricavabili dalle dichiarazioni di cui all'art. 10, avvisi di riscossione uniformi alle prescrizioni di cui all'art. 7 L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) n. 444/2019.
6. Gli avvisi di riscossione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
7. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso di riscossione. *L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di riscossione non esime il contribuente dall'obbligo dell'autoliquidazione e del versamento né rinuncia alla imposizione tributaria da parte del Comune.*
8. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di riscossione successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di riscossione.
9. Le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
10. Anche in caso di gestione externalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e accertamento della TARI, l'imposta, in tutte le sue componenti, deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione coattiva di avvisi di accertamento.

11. Il versamento deve avvenire, nel rispetto dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 come sostituito dal comma b) dell'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014 n° 16, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997, n° 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, che saranno attivate dall'Amministrazione Comunale.
12. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta dovuta annualmente risulta inferiore o uguale a € 10,00
13. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di € 20,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Questo limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento
14. La riscossione coattiva degli Avvisi di Accertamento è eseguita secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento delle Entrate.

Art. 16 - Funzionario responsabile

1. L'amministrazione comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti, in piena autonomia, tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In caso di gestione esternalizzata del tributo TARI o di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'art. 52, D.lgs 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante dell'Ente affidatario del servizio. Le funzioni sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti dell'Ente affidatario.
3. E' fatta salva la possibilità per il Funzionario Responsabile, in caso di controversia innanzi alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal caso l'incarico deve essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sugli incarichi professionali.

Art. 17 - Controlli

1. Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso almeno di sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Il Funzionario Responsabile applica le sanzioni di cui al successivo Capo VII avendo riguardo ai criteri previsti dall'art. 7, D.lgs 18 dicembre 1997, n° 472 e s.m.i..

4. Inoltre il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) ora SISTRI;
 - b) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato;

Il contribuente, comunque può fornire ulteriori elementi integrativi che ritenga utili alla definizione della propria posizione.

Art. 18 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 10,00 per ciascun anno di imposta.
4. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso dell'importo entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione di occupazione dei locali. Se la comunicazione viene presentata successivamente alla data di cessazione di occupazione dei locali cioè tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento, il rimborso decorrerà comunque dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

Art. 19 - Accertamenti

1. Il Funzionario Responsabile emette, nei termini di decadenza previsti dall'ordinamento, gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione e per omesso od insufficiente versamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 1 c. da 161 a 169, della L. n° 296/2006 e dell'art. 1 commi dal 792 al 795, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e il Regolamento delle Entrate;
3. In caso di utilizzo di sistemi informatici per la redazione degli avvisi di accertamento, la sottoscrizione autografa degli Atti è sostituita dall'indicazione a stampa del

nominativo del Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 1 c. 87 della legge 549/1995.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
5. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
6. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché le informazioni relative all'istituto del reclamo/mediazione.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, gli avvisi di accertamento nonché i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati dal 1° gennaio 2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. I predetti atti conterranno, altresì:
 - a) l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riguardante l'esecuzione delle sanzioni;
 - b) l'indicazione che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - c) l'indicazione del soggetto che, decorsi i sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione forzata delle somme richieste.
8. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente:

- a) In tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del capo IV Accertamento con Adesione dall'art. 20 all'art. 30 del Regolamento delle Entrate attualmente vigente e dell'art. 19 del D.lgs 472/97;
 - b) In caso di definitività dell'atto impugnato.
9. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
 10. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 20 Accertamento con adesione ed autotutela

1. Si applicano, secondo le modalità previste dal regolamento delle Entrate, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.lgs 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tutti i poteri spettano al Funzionario Responsabile di cui all'art. 16.

CAPO VII – SANZIONI E INTERESSI

Art. 21 – Regime sanzionatorio

1. Il presente capo disciplina integralmente la misura delle sanzioni alle violazioni di legge in materia di TARI.
2. Si applicano, nell'irrogazione delle sanzioni, i principi recati dal D.lgs 18 dicembre 1997, n° 472, ivi compreso il principio del favor rei e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Alla TARI dovuta e non versata si applicano gli interessi nella misura del saggio legale vigente nell'anno di riferimento.

Art. 22 – Sanzioni per il mancato od insufficiente versamento della TARI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n° 471.
2. La medesima sanzione si applica in caso di versamento intempestivo, se non saranno stati rispettati i termini e le modalità previste per il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs 472/1997, come disciplinato al successivo art. 26.

Art. 23 – Sanzione per omessa od infedele presentazione della dichiarazione

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà ai sensi dall'art. 7 c. 4 bis D.lgs 472/97.

Art. 24 – Sanzione per la mancata od infedele risposta ai questionari

1. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 17 c. 1) del presente regolamento, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00. In caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.

Art. 25 – Riduzione della sanzione per accettazione del ricorrente

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quella prevista dall'art. 22, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 26 – Ravvedimento operoso

1. Si applicano le disposizioni in merito al ravvedimento operoso dall'art. 13, D.lgs 472/1997 così come modificato dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 all'art. 10 bis e convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'art. 13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. In caso il versamento di quanto dovuto in relazione alle disposizioni del presente articolo, sia effettuato in violazione del c. 2) del medesimo art. 13, D.lgs 472/1997, la sanzione sarà applicata per intero, con separato atto di irrogazione.

Art. 27 - Riscossione coattiva

1. Fermo l'incasso esclusivamente in capo al Comune, la riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni all'Amministrazione.
3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ai limiti determinati da Leggi in materia e dal regolamento delle Entrate.

Art. 28 – Contenzioso innanzi alla giurisdizione tributaria

1. Il contenzioso tributario derivante dall'applicazione della TARI è regolato dalle disposizioni del D.lgs 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modificazioni.

Art. 29 – Premio Incentivante

1. In base alle disposizioni contenute nell'articolo 52, del D. Lgs. n. 446/1992, può prevedersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che una percentuale del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della Tari, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, venga destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D:Lgs. n.75 del 25 maggio 2017. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi.
2. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica laddove il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO**Art. 30 - Norme finali e transitorie**

1. Ai sensi del comma 691 dell'art. 1, L. 147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera c) del D.L. 6/3/2014, n.ro 16 è affidata al Consorzio di Bacino 16, la gestione del tributo TARI, resta fermo che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno coperti con la voce CARC del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal DPR 158/1999 e dalle delibere emanate in materia dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).
2. Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, nella gestione così come finora regolata dai previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la riscossione ordinaria e coattiva dei previgenti tributi su rifiuti e servizi, la Tariffa di Igiene Ambientale, TARES e Maggiorazione Statale, per le annualità non prescritte, nonché per la TARI adottata con il presente Regolamento. Procederà, secondo il proprio ordinamento e deliberazioni, all'applicazione del regolamento comunale sulla TIA, TARES e TARI e con il recupero del NON RISCOSSO su base volontaria e l'evasione dagli obblighi di denuncia e versamento dei tributi a copertura del servizio rifiuti oltre la

Maggiorazione Statale. All'atto della sua definitiva liquidazione, qualora non venga istituita una nuova entità per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la Maggiorazione Statale oltre che per la TARI passerà al Comune, per le partite residue.

Art. 31 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di legge, del Regolamento delle Entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa dell'adeguamento formale del presente regolamento, si applica comunque la normativa sopraordinata.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2020.
2. Per l'anno 2020 le deliberazioni tariffarie approvate dall'amministrazione comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso avranno validità a partire dal primo gennaio 2020.

ALLEGATO 1 – utenze domestiche classificazione**UTENZE DOMESTICHE****CLASSIFICAZIONE**

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom (n, s) = QUFDom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFDom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S \text{ tot } (n) \cdot Ka (n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFDom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb(n)} \cdot \mathbf{CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\mathbf{\Sigma_n N(n)} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI	KA	KB
1	0,8	1
2	0,94	1,8
3	1,05	2
4	1,14	2,2
5	1,23	2,9
6 e più	1,3	3,4

ALLEGATO 2 utenze non domestiche classificazione

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CAT.	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,80
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,82	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni ed autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	12,00
8	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Uffici, agenzie	1,35	10,50
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	12,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,00
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,09	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,10	8,95
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,90	6,00
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,60	6,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,40	19,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,00	15,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,50	18,20

29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night club	1,80	14,00

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom}(ap, S_{ap}) = QUF_{ndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$QUF_{ndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom}(ap, S_{ap}) = (C_{U_{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom}(ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CU_{ndom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CU_{ndom}} = \frac{\mathbf{CVT_{ndom}}}{\mathbf{QTOT_{ndom}}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3 assimilazione rifiuti non pericolosi**Tabella quali-quantitativa****CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI****CONDIZIONI QUALITATIVE**

Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, sulla base della facoltà concessa dall'art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997, quelli di seguito elencati:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili),
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracchi e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastra fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

CONDIZIONI QUANTITATIVE

I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati, se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10kg/mq o 0,1 mc/mq.

ALLEGATO 4 - Agevolazioni

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il **Comune** accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tariffa dovuta dagli utenti che versino nelle seguenti condizioni:

- ai nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. (risultante da una dichiarazione in corso di validità) evidenzi un valore inferiore ad € 3.000,00, oppure in stato di indigenza, attestata da autorità abilitate o risultanti al Comune, è riconosciuta una riduzione del 100% della tariffa;

- ai nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. (risultante da una dichiarazione in corso di validità) evidenzi un valore compreso tra € 3.000,01 e € 5.200,00, è riconosciuta una riduzione del 70% della tariffa;

- ai nuclei in cui sono presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%, secondo certificazione rilasciata dall'autorità competente, in cui l'indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. (risultante da una dichiarazione in corso di validità) evidenzi un valore inferiore ad € 8.000,00, è riconosciuta una riduzione del **50%** della tariffa;

2. Inoltre, **nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57bis del decreto legge 124/2019**, sono accordate altresì le seguenti agevolazioni:

- ai nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. (risultante da una dichiarazione in corso di validità) evidenzi un valore compreso tra € 5.200,01 e € 8.265,00, è riconosciuta una riduzione **massima** del 30% della tariffa;

- ai nuclei familiari con **almeno 4 (quattro) figli a carico** il cui indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. (risultante da una dichiarazione in corso di validità) evidenzi un valore non superiore a € 20.000,00 è riconosciuta una riduzione **massima** del 10% della tariffa;

A tal fine l'amministrazione destina una somma stabilita con deliberazione di Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Resta inteso che qualora le richieste di queste specifiche fattispecie dovessero superare la somma stanziata le riduzioni verranno conseguentemente ridotte in proporzione.

3. Non sarà riconosciuta l'agevolazione a coloro che, pur in possesso dei requisiti sopradescritti, non siano in regola con il pagamento della tassa rifiuti dell'esercizio precedente;

4. Le agevolazioni, riferite a ciascun anno d'imposta, sono concesse su domanda del contribuente da presentarsi annualmente entro la data di scadenza del pagamento del tributo in soluzione unica, ai richiedenti verrà inviata apposita comunicazione relativa all'accoglimento o al diniego della richiesta entro 60 (sessanta giorni) dalla presentazione.

5. **Per il solo anno 2020 il termine** per la presentazione delle domande di agevolazioni di cui sopra è fissato al 15 ottobre 2020, pertanto la scadenza precedentemente fissata con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 7 del 06/02/2020 si intende superata.

6. Per il solo anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza COVID-19 per le utenze non domestiche che dichiarino, ***entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020***, la chiusura nel periodo di lock down e di non aver svolto nessun tipo di attività in tale periodo (a titolo esemplificativo attività da asporto), è riconosciuta una riduzione del **25%** della sola quota variabile della tariffa per il medesimo anno.

